

Comitato di sorveglianza di Manitalidea spa, MGC srl, Manital scpa, Hortilus & Vivai srl, Vistaterra srl, Vivai Canavesani, Euralba Service srl in Amministrazione straordinaria

Deliberazione n. 14 - Riunione del 1° marzo 2023

* * * * *

I componenti del comitato di sorveglianza collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Skype alla riunione in epigrafe, come da punto n. 4 dell'odg di cui al relativo verbale, adottano la seguente **deliberazione ex art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 270/1999**.

PREMESSO

Con e-mail del 1° febbraio 2023, i Commissari straordinari hanno presentato istanza per l'autorizzazione ad affidare l'incarico al dott. Massimo Germonio, quale CTP nel giudizio intrapreso dalla Procedura nei confronti dell'ex Amministratore Delegato, Sig. Graziano Cimadon.

Più nel dettaglio, nella richiamata istanza l'Organo commissariale precisa che, nel giudizio ordinario pendente presso il Tribunale di Torino «*il Giudice con ordinanza n. R.G. 859/2022 (All. 1) ha disposto una consulenza tecnica i cui termini per l'accettazione scadono il 6 marzo p.v. In tale contesto si rende necessario incaricare in tempi stretti un Consulente Tecnico di Parte esperto e stimato Dottore Commercialista nella città di Torino.*».

RILEVATO e CONSIDERATO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Organo commissariale ai sensi dell'art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 270/1999, questo Comitato di Sorveglianza deve intervenire preventivamente, salva l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 1 del citato D.M. che ammette una autorizzazione *ex post* nei casi di motivata urgenza. La norma citata, più precisamente, afferma che l'autorizzazione non deve necessariamente essere preventiva ma può intervenire «*in via di ratifica nei casi di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione*».

Il quadro normativo al quale questo Comitato di sorveglianza deve rifarsi per autorizzare l'incarico *de quo* è definito, oltre che dal richiamato secondo comma dell'art. 41 cit., anche dal decreto del MISE del 28 luglio 2016 sui «*Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*». Utili indicazioni di carattere interpretativo, inoltre, sono contenute nelle «*Linee guida per le richieste di autorizzazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione tecnica e professionale a professionisti ed esperti ex art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo 270/1999*», emanate il 18 novembre 2021 ad integrazione del predetto decreto.

Questo Comitato di sorveglianza, ricorda che l'autorizzazione del Comitato ex art. 41, comma 2, d.lgs. n. 270/99 ha ad oggetto il conferimento di incarico professionale per il patrocinio legale (ossia, l'autorizzazione alla stipula del mandato professionale che si traduce in un costo per la procedura) e che non deve considerarsi una autorizzazione all'esercizio dell'azione legale (che rimane di esclusiva e stretta competenza dell'Organo commissariale, salva l'ipotesi dell'azione di responsabilità ex art. 2393 e ss. c.c., che deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy). Detto ciò, il Comitato, con riferimento all'affidamento dell'incarico esterno di cui in premessa, procede alle verifiche di cui ai punti a), b) e c) che seguono.

a. L'esistenza del **presupposto sostanziale** che giustifichi l'organo commissariale ad esternalizzare un incarico professionale. In buona sostanza, con riferimento alla valutazione di questo presupposto, il Comitato di sorveglianza valuta la legittimità dell'affidamento esterno sotto il profilo dell'*an*.

Il presupposto sostanziale prescritto dal secondo comma dell'art. 41 cit. è che ci sia "l'effettiva necessità" dell'esternalizzazione della "consulenza e collaborazione tecnica e professionale" in favore del coadiutore.

La verifica della "effettiva necessità", sia in ragione di una interpretazione letterale del secondo comma dell'art. 41 cit. sia in ragione di una sua interpretazione sistematica con il primo comma del medesimo articolo di legge, si articola in un duplice riscontro: da un lato, che non sussistano adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa per lo svolgimento dell'incarico di coadiutore; dall'altro lato, che l'incarico esternalizzato non abbia ad oggetto le attribuzioni dell'Ufficio di Organo commissariale o, se riguardino le attribuzioni del suo Ufficio, l'Organo non sia in possesso della professionalità necessaria per espletare l'incarico esternalizzato altrimenti se, quantomeno in astratto, la professionalità richiesta in capo al coadiutore coincidesse con quella esigibile in capo all'Organo commissariale, si ricadrebbe nell'ipotesi di delega esterna ai sensi del primo comma dell'art. 41 cit..

Con riferimento a questo secondo riscontro, per completezza e a titolo esemplificativo, questo Comitato osserva che se l'Organo commissariale possedesse la professionalità per l'espletamento dell'attività forense, sarebbe comunque necessario esternalizzare l'incarico di patrocinio legale ricorrendo alla figura del coadiutore: in virtù del divieto posto dall'art. 31, terzo comma, della legge fallimentare, l'organo che ha l'amministrazione del patrimonio sottoposto a liquidazione giudiziale (*alias*, l'Organo commissariale) "non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano" la società assoggettata alla procedura concorsuale.

Detto ciò, si aggiunga che, se è pur vero che l'incarico di patrocinio legale debba necessariamente essere esternalizzato ai sensi del secondo comma dell'art. 41 cit., ciò non

esclude a priori che il Comitato, in sede di rilascio della necessaria e preventiva autorizzazione, non possa compiere anche valutazioni di opportunità che, a prescindere dall'autorizzazione *ex se*, potrebbero avere riflessi sulle modalità di remunerazione dell'incarico. In quest'ottica di "opportunità", infatti, si deve ricordare che la congruità della stima per la spesa del patrocinio legale deve essere messa in rapporto all'utilità perseguita con l'azione legale.

Nel caso di specie, trattandosi di incarico finalizzato a coadiuvare la Procedura, nel giudizio civile intrapreso contro l'Amministratore delegato della società *in bonis*, in astratto può intendersi compiuta positivamente la valutazione in termini di opportunità.

Sotto quest'ultimo profilo, ad ogni buon conto, il Comitato di sorveglianza ricorda che l'autorizzazione prescritta dall'art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 270/99, essendo limitata al conferimento dell'incarico professionale, non implica una valutazione di questo Organo circa la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali e processuali per l'esercizio dell'azione legale indicata nell'istanza. Quest'ultima valutazione, infatti, è di esclusiva competenza dell'Organo commissariale nella veste di Organo al quale è affidata la "gestione" della procedura concorsuale.

b. In secondo luogo, prima di concedere l'autorizzazione, il Comitato di sorveglianza deve valutare le condizioni contrattuali che verranno inserite nel "contratto con il professionista" e, in particolar modo, **le "modalità di remunerazione" pattuite.**

In ossequio alle finalità di "economicità della procedura", il comma 5 dell'art. 1 del decreto del MISE del 28 luglio 2016 sui "*Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*" recita: «*Le modalità di remunerazione degli incarichi assegnati devono essere sempre preventivamente concordate attraverso la stipula di contratti con i professionisti prescelti, aventi efficacia dalla data del contratto medesimo che dovrà necessariamente seguire e non precedere quella della autorizzazione preventiva del Comitato di sorveglianza, salva la facoltà del Comitato medesimo di autorizzare in via di ratifica nei casi di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione. I compensi degli esperti sono determinati, di regola e fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell'incarico, in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%. Resta in ogni caso salva la facoltà di proporre ai Legali, se ritenuto più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato (pay per result o success fee)*».

Le "*Linee guida per le richieste di autorizzazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione tecnica e professionale a professionisti ed esperti ex art. 41, comma 2, del*

Decreto Legislativo 270/1999” (emanate il 18 novembre 2021 ad integrazione del predetto decreto), confermano che, in sede di autorizzazione, il Comitato di sorveglianza compia anche una valutazione sulla remunerazione preventivamente concordata tra l’Organo commissariale e il professionista, tant’è che *«all’interno della documentazione da inviare per la richiesta di autorizzazione»* deve essere *«indicata, l’eventuale percentuale di riduzione dei compensi rispetto ai valori medi di cui alle tabelle allegate, rispettivamente, ai Decreti del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e 10 marzo 2014 n. 55»*.

Si aggiunga che la necessità che il Comitato venga informato di tutti i contenuti del contratto professionale (e, quindi, non solo del corrispettivo preventivato) emerge sempre dalle Linee guida da ultimo citate laddove affermano che l’Organo commissariale, oltre ad adempiere gli obblighi di pubblicazione prescritti dall’art. 15 *bis* d.lgs. n. 33/2013, successivamente al conferimento dell’incarico di collaborazione o consulenza deve trasmettere *«al Comitato di Sorveglianza della copia conforme all’originale del contratto di affidamento dell’incarico, contenente le modalità di remunerazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa sottoscrizione»*.

Nel caso di specie, i Commissari straordinari riportano nell’istanza: *«il compenso per lo svolgimento di tale incarico sarà pari alla misura minima del tariffario di appartenenza con il tetto massimo di € 15.000 (quindicimila) che verrà liquidato sulla base di regolare fattura a conclusione delle operazioni peritali;»*.

c. In terzo luogo, il Comitato di sorveglianza valuta la legittimità delle **procedure seguite dall’Organo commissariale per individuare il professionista** al quale conferire l’incarico esterno di “coadiutore”.

In buona sostanza, sotto questo profilo, il Comitato di sorveglianza valuta la legittimità dell’affidamento esterno sotto il profilo del *quomodo*.

Nel caso di specie, l’Organo commissariale rappresenta che l’urgenza (legata alla necessità di procedere con tempestività, dovendo procedere alla nomina del proprio CTP entro la data di apertura delle operazioni peritali, ovvero il 6 marzo p.v.) non ha consentito di attivare una procedura competitiva.

Questo Comitato, a prescindere dall’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto professionale in discorso, ritiene che gli elementi di urgenza rappresentati siano concreti e che, comunque, allo stato non si ravvisano elementi che possano inficiare i principi sottesi al decreto del MISE del 28 luglio 2016; ossia, il principio di economicità (si veda l’entità del preventivo sopra riportato) e il principio della rotazione (si tratta del primo incarico conferito al Dott. Germonio).

Per tali ragioni, anche con riferimento a questo profilo, il Comitato di sorveglianza non ravvisa motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato, ferme restando le osservazioni contenute nella presente deliberazione, nonché le raccomandazioni formulate nelle precedenti interlocuzioni, il Comitato di sorveglianza delle aziende del Gruppo Manital in A.S., visto l'art. 41, secondo comma, del d.lgs. n. 270/1999,

AUTORIZZA

i Commissari straordinari a nominare nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Torino, Sez. I Civile, RG n. 859/2022, il Dott. Massimo Germonio quale Consulente Tecnico di Parte.

RACCOMANDA:

-) l'adempimento degli obblighi di pubblicazione prescritti dall'art. 15 bis del d.lgs. n. 33/2013;
-) gli ulteriori adempimenti successivi all'attribuzione dei rispettivi incarichi prescritti dalle "Linee guida per le richieste di autorizzazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione tecnica e professionale a professionisti ed esperti ex art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo 270/1999" emanate il 18 novembre 2021: • trasmissione al Comitato di Sorveglianza della copia conforme all'originale del contratto di affidamento dell'incarico, contenente le modalità di remunerazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa sottoscrizione; • trasmissione al Ministero del prospetto riepilogativo degli incarichi conferiti a qualsiasi titolo, contenente le medesime informazioni indicate nell'art. 15 bis del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33; • verifica del corretto adempimento dell'incarico conferito, e, in caso di eventuale inadempimento o non conformità rispetto allo stesso, immediata e dettagliata informativa al Comitato di Sorveglianza ed al Ministero.

Cons. Laura De Rentiis, Presidente

F.to digitalmente

Avv. Concetta Pungitore, membro esperto

F.to digitalmente

Avv. Francesca Magni, in rappresentanza di Dama Service srl

F.to digitalmente